



COMUNE DI SOLARINO

Provincia di Siracusa

COPIA - Deliberazione del Consiglio Comunale

Sessione Ordinaria

Prot. N. _____

Deliberazione N.29

Seduta del 27-06-2011

Oggetto: MODIFICHE AL REGOLAMENTO TOSAP.

L'anno **duemilaundici** addì **ventisette** del mese di **giugno** alle ore **20:35**, in Solarino nella consueta sala del Palazzo Municipale, si é riunito il Consiglio Comunale, convocato a termini dell'art. 19 della L.R. 26/8/92, n. 7 così come integrato con l'art. 43 della L.R. n. 26/93 mediante avvisi scritti e notificati nei modi di legge a tutti i Consiglieri, ricorrendo l'ipotesi prevista dall'art.31 comma terzo della L.142/90 recepito con L.R.n.48/91.

Fatto l'appello nominale, risultano presenti N. **14** ed assenti, sebbene invitati, N. **1** Consiglieri Comunali, come appresso indicati:

GIANNI MICHELE	P	OLIVA SALVATORE	P
BURGIO PAOLO	A	APARO SILVIO	P
GERMANO GIUSEPPE	P	TERRANOVA EMILIO	P
PELLIGRA SERGIO	P	CARRUBBA NELLO	P
SCORPO SEBASTIANO	P	CARPINTERI ANGELO	P
D'AQUINO GIUSEPPE	P	PORRELLO EUGENIO	P
CARPINTERI GIUSEPPE	P	CALAFIORE ANGELO	P
AUTERI BIAGIO	P		

Ai sensi dell'art. 20 - 3 comma - della L.R. n. 7/92 é stato diramato avviso di convocazione al **Sindaco MANGIAFICO PIETRO** il quale é presente.

Presiede l'adunanza il **Presidente D'AQUINO GIUSEPPE** il quale con l'assistenza del Segretario Capo **D.ssa SPAGNA ANNA** accertata la legalità del numero degli intervenuti secondo le prescrizioni dell'art. 30 della L.R. 6/3/86, n.9 essendo:

Assegnati al Comune N. 15 in carica 15 Presenti 14 e pertanto dichiarata aperta la seduta che é Pubblica.

Il Presidente invita la dott.ssa Carpinteri, Caposettore Affari Finanziari, a relazionare sull'argomento.

Il Consigliere Scorpo ritiene che la modifica sia poco rilevante, tuttavia è dell'avviso che il cedolino di rinnovo sia bastevole e quindi che non necessiti una nuova richiesta.

La Dott.ssa Carpinteri dice che l'ufficio ha redatto questa proposta poiché nel tempo possono cambiare le situazioni, anche viarie e tariffarie.

Il Consigliere Germano dice che la proposta dell'ufficio gli risulta valida perché il soggetto interessato potrebbe pagare applicando le vecchie tariffe, invece la richiesta presuppone un avallo del Comune; quindi ritiene opportuno che ogni anno il soggetto interessato mostri di avere interesse e ciò si concretizza con la richiesta. E' convinto della bontà della proposta dell'ufficio. Preannuncia voto favorevole del PID.

Il Consigliere Terranova propone di eliminare dal testo della proposta la parola "automaticamente" poiché potrebbe ingenerare confusione dato che una valutazione delle situazioni di fatto ci sarà in ogni caso.

Il Consigliere Calafiore non vede il motivo di gravare con nuovi incombenti i cittadini, facendo loro presentare la domanda ogni anno. Ritiene che sia sufficiente che gli uffici inviino il bollettino di pagamento.

Il Consigliere Carpinteri Giuseppe chiede se ci sia un'esigenza reale da parte dell'ufficio a che il cittadino ripresenti la domanda, dato che non è stato specificato ed inoltre chiede quando i concessionari si debbano portare in Comune, se a dicembre ovvero a gennaio.

Il Consigliere Oliva ritiene che ciò che propone l'ufficio sia regolare e che la procedura eviti fraintendimenti.

Il Consigliere Gianni dice che il suo voto è stato anticipato dal Capogruppo.

Chiede, con particolare riferimento a "Solarino Sole nella Notte", manifestazione estiva che rappresenta una delle prime iniziative dell'Amministrazione Mangiafico per valorizzare le attività economiche presenti nel territorio, se un imprenditore, dopo aver ottenuto in concessione temporanea un'area di una certa ampiezza, possa, l'anno successivo, dopo aver effettuato un investimento economico, andare incontro ad un rifiuto. Chiede, dato che con l'informatizzazione si può facilmente elaborare (nel caso in cui non ci sia già), un elenco di tutti gli utenti TOSAP, perché vorrebbe farsi un'idea della percentuale di legalità delle imprese in Solarino. Conclude evidenziando che la TOSAP non è una tassa per fare cassa, ma per poter erogare servizi, come ad esempio l'acquisto di cestini porta rifiuti.

La dott.ssa Carpinteri dice che nelle autorizzazioni sono già evidenziati i motivi che possono portare alla revoca. La modifica proposta, continua, nasce dal fatto che l'autorizzazione è provvisoria cioè inizia il primo gennaio e finisce il 31 dicembre e se non si facesse la richiesta annualmente gli operatori potrebbero intendere al contrario, cioè un rinnovo tacito.

Il Consigliere Germano chiede conferma sul fatto che non sia possibile concedere l'autorizzazione per più anni. Ciò gli viene confermato dall'ufficio.

La Dott.ssa Carpinteri dice che la parola "automaticamente" è riferita al fatto che si terrà in considerazione la documentazione già presentata.

Il Consigliere Scorpo ripete la proposta di prevedere il rinnovo automatico dell'autorizzazione, con l'avvenuto pagamento.

Il Vice Presidente D'Aquino, chiede al Consigliere Terranova di dare nuovamente lettura del punto da emendare.

Il Consigliere Terranova vi dà corso ribadendo che al terzo rigo della proposta dell'ufficio prima della parola: "rinnovate" è da cassare la parola "automaticamente".

Il Vice Presidente mette ai voti l'emendamento del Consigliere Terranova che viene favorevolmente esitato dai 14 Consiglieri presenti con 2 astenuti, Scorpo e Calafiore e 12 voti a favore.

Il Consigliere Scorpo chiede al Vice Presidente di mettere ai voti la sua richiesta del rinnovo automatico dell'autorizzazione ad avvenuto pagamento della tassa.

IL Presidente sospende il Consiglio per 10 minuti.

Alle ore 21,45 alla ripresa dei lavori, sono presenti 14 Consiglieri ed assente 1, Burgio.

Il Vice Presidente mette a votazione la proposta del Consigliere Scorpo, anche se, dice per mera dimenticanza, come doveva non lo ha fatto prima della votazione effettuata. La proposta non viene approvata dai 14 Consiglieri presenti con 1 astenuto - D'Aquino -, 1 voto a favore -Scorpo - e 12 voti contrari.

Il Consigliere Calafiore dichiara di votare ~~contrario~~ poiché non ritiene giusto assillare i cittadini con nuove richieste di documenti, poiché, invece, dovrebbero ricevere a domicilio il bollettino di pagamento.

Quindi il Vice Presidente mette ai voti la modifica del Regolamento TARSU, proposto dall'ufficio, per come emendato che viene approvata da 14 Consiglieri presenti con 12 voti favorevoli e 2 contrari, Scorpo e Calafiore.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO il Capo II del D.Lgs 15/11/1993, n. 507 e successive modificazioni ed integrazioni, che disciplina la tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

VISTO in particolare l'art. 40 del citato decreto 507/93 che dispone che i Comuni sono tenuti ad adottare apposito regolamento per l'applicazione della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche:

VISTO il successivo art. 52 del D.Lgs n. 446 del 15.12.1997, come modificato dall'art. 10 della Legge n. 448 del 28.12.2001, che ha disciplinato tra l'altro la potestà regolamentare della Provincia e dei Comuni in materia di entrate tributarie di rispettiva competenza;

RICHIAMATE le altre disposizioni in materia di tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, ed in particolare il c.d. Codice della Strada (D.Lgs 30.04.1992, n. 285) ed il relativo Regolamento di attuazione (D.P.R. 16.12.1992, n. 495);

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n.13 in data 26/03/2008 con la quale si è proceduto ad adottare un "Regolamento per la disciplina generale delle entrate" al fine di regolare con un unico atto tutti gli aspetti comuni alle varie entrate tributarie e patrimoniali del Comune, uniformandoli ai principi della normativa statale;

VISTA la deliberazione consiliare n. 29 in data 29/04/2010 con la quale è stato adottato il Regolamento comunale vigente, per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e per la relativa applicazione;

RAVVISATO predetto Regolamento necessita di modifiche e/o aggiornamenti scaturiti dalla pratica applicazione quotidiana e dall'opportunità di adottare uno strumento agevole e puntuale per una compiuta applicazione della fattispecie impositiva. in particolare intervenendo nel modo che segue:

- all'art. 28 comma 2 aggiungere:

Nel caso di volontà a proseguire oltre il primo anno è necessario che per ogni altro anno successivo venga presentata richiesta di prosecuzione, in assenza della quale la concessione non può essere automaticamente rinnovata. La richiesta di prosecuzione non è necessaria per i passi carrabili, per tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo e per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di servizi pubblici.

PRESO ATTO del 2° comma dell'art. 52 del D.Lgs n. 446/97 che sancisce che i regolamenti comunali vanno approvati con deliberazione non oltre il termine per l'approvazione del Bilancio di previsione;

RICHIAMATO, altresì, il 1° comma dell'art. 151 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 che fissa la scadenza per l'approvazione del Bilancio di previsione al 31 dicembre di ogni anno per l'esercizio successivo;

VISTO il comma 8 dell'art. 27 della L. 28/12/2001, n. 448 - che sostituisce il comma 16. articolo 53, della Legge 23/12/2000, n. 388 - secondo cui i regolamenti relativi alle entrate comunali vanno adottati con deliberazione entro la data fissata dalle norme statali per l'approvazione del Bilancio e, anche se approvati all'inizio dell'esercizio ma entro il suddetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento;

DATO atto che con Decreti del Ministero Interni rispettivamente : in data 17/12/2010, in data 16/03/2011 il termine stabilito dall'art. 151 del D.lgs 18.08.2000, n. 267 per l'approvazione del bilancio di previsione per gli enti locali è stato differito inizialmente al 31/03/2011 e successivamente al 30/06/2011;

VISTO lo Statuto Comunale;

VISTO l'art. 52 del D.Lgs 15/12/97, n.446;

VISTA la Legge 08/06/90, n.142 recepita con L.R. 11/12/91, n.48;

VISTA la L.R. 23/98 di recepimento della Legge 127/97:

VISTO il Testo Unico delle leggi sull' Ordinamento degli Enti Locali, contenuto nel D.Lgs 18/08/2000, n.267 ;

ATTESO l'esito delle esperite votazioni palesi, di cui una finalizzata ad emendare la proposta dell'ufficio:

DELIBERA

1. Di modificare il testo del vigente Regolamento comunale per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e per la relativa applicazione, adottato con deliberazione consiliare n. 29 in data 29/04/2010, intervenendo nel modo che segue e dando atto che il testo proposto dall'ufficio è stato emendato in aula eliminando dal 3° rigo del periodo che segue la parola "automaticamente":

Nel caso di volontà a proseguire oltre il primo anno è necessario che per ogni altro anno successivo venga presentata richiesta di prosecuzione, in assenza della quale la concessione non può essere rinnovata. La richiesta di prosecuzione non è necessaria per i passi carrabili, per tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo e per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di servizi pubblici.

2. Di dare atto che, conseguentemente alle variazioni apportate al Regolamento comunale per la disciplina della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, e per la relativa applicazione, risulta essere quello allegato alla presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa.
3. Dare atto che, in forza del combinato disposto dell'art. 52, 2° comma del D.Lgs. n. 446/97, e del successivo art.27, 8° comma, della Legge n.448/01, modificante l'articolo 53, 16° comma, della Legge n. 388/00, dell'art. 151, 1° comma, del D,Lgs. n.267/2000 e dell'art.1 del Decreto del Ministero dell'Interno del 20/12/2007, il presente Regolamento trova applicazione a decorrere dalla data 01/01/2011.
4. Di disporre la sua comunicazione al Ministero delle Finanze entro 30 giorni dalla sua esecutività, così come disposto dalle norme vigenti.
5. Dare atto che ai sensi dell'art.5 del vigente Statuto comunale il presente Regolamento entra in vigore il 15° giorno dalla sua ripubblicazione, dopo che la delibera è munita di esecutività semplice.



**COMUNE DI SOLARINO
PROV. DI SIRACUSA**

**REGOLAMENTO COMUNALE PER
L'APPLICAZIONE DELLA TASSA PER
L'OCCUPAZIONE DI SPAZI ED AREE PUBBLICHE**

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1

Ambito e scopo del Regolamento

Il presente Regolamento, adottato a norma e per gli effetti del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, disciplina le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, come definite nell'articolo 2, le modalità di richiesta, rilascio, rinnovo, revoca e decadenza dell'atto di concessione, nonché i criteri di determinazione ed applicazione della tassa, dovuta per le occupazioni medesime.

Il Regolamento applica la tassa e ne disciplina la misura, le modalità di versamento e riscossione anche coattiva, le agevolazioni e le sanzioni. Classifica le strade, aree e spazi pubblici secondo la loro importanza ai fini dell'applicazione della tassa.

Art. 2

Definizioni

Ai fini del presente Regolamento si definisce:

- "Tassa", il corrispettivo in denaro, che il titolare della concessione o l'occupante di fatto deve corrispondere per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, individuata dal presente Regolamento;
- "Concessione", l'atto amministrativo scritto mediante il quale il Comune autorizza l'occupazione permanente o temporanea;
- "Occupazione", la disponibilità o l'occupazione anche di fatto di suolo o di spazi pubblici, come sotto definiti, che consente un'utilizzazione particolare dei predetti beni con conseguente sottrazione degli stessi all'uso generale della collettività;
- "Regolamento", il presente regolamento, con il quale si provvede a disciplinare le occupazioni di cui sopra e la corrispondente tassa ai fini della concessione;
- "Suolo pubblico" o "Spazio pubblico", le aree ed i relativi spazi soprastanti e sottostanti, appartenenti al demanio o al patrimonio indisponibile del Comune, comprese le aree destinate a mercati anche attrezzati, nonché le aree di proprietà privata, sulle quali risulti regolarmente costituita, nei modi e termini di legge, una servitù di uso pubblico;
- "Patrimonio indisponibile", le aree di proprietà del Comune rispettivamente utilizzate per un servizio pubblico a prescindere da un formale atto di destinazione.

Art. 3

Classificazione del Comune

A norma dell'art. 43 del D.L.vo 15.11.1993, n. 507 agli effetti della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, i Comuni sono ripartiti in base alla popolazione residente al 31 dicembre del penultimo anno precedente a quello in corso, quale risulta dai dati pubblicati annualmente dall'Istituto Nazionale di Statistica, in 5 classi.

Il Comune di Solarino appartiene alla classe V[^] avendo una popolazione, alla data stabilita per legge, fino ai 10.000 abitanti.

Art. 4
Forme di gestione del servizio

Il servizio per l'accertamento e la riscossione della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche è gestito direttamente dal Comune.

Peraltro, il Comune si riserva la facoltà di affidare in concessione detto servizio secondo le forme di cui all'art. 113 della Legge 18.8.2000, n. 267, ovvero ai soggetti di cui all'art. 53 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446, qualora tale forma di gestione venga ritenuta più conveniente sotto il profilo economico funzionale.

Il concessionario subentra al Comune in tutti i diritti ed obblighi inerenti la gestione del servizio.

Art. 5
Funzionario responsabile

Nel caso di gestione diretta, il Comune designa un Funzionario a cui sono attribuiti la funzione ed i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale della Tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche e che sottoscrive anche le richieste, gli avvisi, i provvedimenti relativi e dispone i rimborsi.

Il Comune è tenuto a comunicare alla Direzione Centrale per la fiscalità locale del Ministero delle Finanze il nominativo di detto funzionario responsabile entro 60 giorni dalla sua nomina.

Nel caso di gestione in concessione, le attribuzioni di cui sopra spettano al concessionario.

CAPO II

OCCUPAZIONI

Art. 6
Occupazioni in genere di spazi ed aree pubbliche

Qualsiasi occupazione di spazi e di aree pubbliche, comportanti o meno la costruzione di manufatti, deve essere preventivamente autorizzata dal Comune.

Sono comprese nelle aree comunali, ai fini dell'applicazione della tassa, i tratti di strade statali, regionali o provinciali situati all'interno del centro abitato, la cui manutenzione sia stata affidata al Comune.

L'occupazione di spazi ed aree pubbliche è concessa nel rispetto delle norme e dei regolamenti speciali vigenti in materia.

L'occupazione del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, anche se in via provvisoria, è soggetta a concessione ed a specifiche prescrizioni a seconda del tipo di occupazione.

Art. 7

Natura delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche

Le occupazione di suolo pubblico sono permanenti o temporanee:

Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito di atto di concessione che comportino o meno l'esistenza di manufatti o impianti, la cui durata, risultante dal provvedimento di concessione, non risulti inferiore all'anno.

A precisazione di quanto precede, si presumono per loro natura occupazioni permanenti soggette al pagamento della tassa, le fattispecie indicate all'articolo 38 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Ai fini dell'applicazione della tassa sono considerate permanenti anche le occupazioni di aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche, se concesse per almeno un anno consentendo l'uso della medesima area per tutti i giorni feriali della settimana.

Sono temporanee le occupazioni, effettuate anche con manufatti, la cui durata, risultante dall'atto di concessione, risulti inferiore all'anno.

Sono altresì considerate temporanee le occupazioni delle aree destinate dal Comune all'esercizio del commercio su aree pubbliche realizzate dallo stesso soggetto soltanto in alcuni giorni della settimana anche se concesse per un anno o periodi superiori.

Art. 8

Occupazioni abusive

Si considerano abusive le occupazioni effettuate senza atto di concessione, o quando sia scaduto e non rinnovato o prorogato, revocato o dichiarato decaduto o estinto ai sensi degli articoli 12, 14 e 15 del presente regolamento.

Si considerano altresì abusive le occupazioni esercitate in contrasto con le modalità o gli obblighi previsti nell'atto di concessione.

In caso di occupazione abusiva, il Comune potrà disporre la rimozione dei materiali o la demolizione dei manufatti, nonché la rimessa in ripristino del suolo, dello spazio e dei beni pubblici, assegnando agli occupanti di fatto un congruo termine per provvedervi, trascorso il quale si provvederà d'ufficio, addebitando agli occupanti abusivi le relative spese.

L'occupazione di fatto senza titolo è comunque assoggettata al pagamento della tassa. Il pagamento della tassa e delle sanzioni non sana l'irregolarità dell'occupazione.

L'occupante di fatto è responsabile per qualsiasi danno o molestia arrecati a terzi a causa dell'occupazione.

Art. 9

Occupazioni d'urgenza

Sono ammesse le occupazioni prima del conseguimento del formale provvedimento concessorio soltanto in circostanze di estrema urgenza nelle quali qualunque indugio diventi pericoloso e sia quindi richiesta l'immediata esecuzione dei lavori. In tale caso l'interessato deve dare immediata comunicazione dell'avvenuta occupazione al Settore comunale competente, il quale provvederà ad accertare la sussistenza o meno delle condizioni di urgenza e quindi a rilasciare la concessione in sanatoria.

La mancata comunicazione o l'accertata inesistenza delle condizioni che hanno determinato l'occupazione d'urgenza danno luogo all'applicazione della sanzione prevista dall'articolo 33 del

presente regolamento per le occupazioni abusive con l'obbligo dell'immediato sgombero dell'area illegittimamente occupata.

CAPO III

PROCEDIMENTO PER RILASCIO, RINNOVO E REVOCA DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Art. 10

Richiesta di occupazione

Qualsiasi occupazione di aree o spazi di cui all'articolo 7 è assoggettata ad apposita preventiva concessione comunale rilasciata dal Settore competente su domanda dell'interessato. Non è richiesta la concessione per occupazioni temporanee con autoveicoli e veicoli in genere in sosta per il carico e scarico delle merci a negozi, magazzini, abitazioni, ecc., che stazionino per il tempo strettamente necessario per l'esecuzione delle predette operazioni, comunque non superiori a 60 minuti e nel rispetto della vigente disciplina in materia di circolazione stradale..

La richiesta deve essere inoltrata almeno 10 giorni antecedenti l'inizio previsto, sia per le occupazioni permanenti che per quelle temporanee.

Nei casi eccezionali di comprovata particolare urgenza almeno 2 giorni prima. Verranno ritenute tali le seguenti occupazioni:

- occupazioni per traslochi effettuati da altre località;
- occupazioni per carico e scarico di merci non prevedibili e comunque di comprovata urgenza;
- occupazioni per spurgo fognature e pozzi neri;
- occupazioni per lavori di manutenzione a seguito di segnalazioni di pericolo per la pubblica incolumità;

le richieste di occupazioni d'urgenza saranno comunque valutate come tali, con insindacabile giudizio, da parte degli addetti del Servizio di Polizia Municipale per il rilascio del prescritto nulla osta ai fini della conformità alle norme dettate dal "Codice della strada".

La domanda deve contenere:

- nel caso di richiedente persona fisica o di impresa individuale, l'indicazione delle generalità, residenza o domicilio legale e del codice fiscale;
- nel caso di richiedente diverso da quelli sopra indicati, la denominazione o ragione sociale, la sede legale amministrativa, il codice fiscale, nonché le generalità del legale rappresentante o dell'amministratore anche di fatto;
- l'individuazione specifica dell'area, della strada o degli spazi pubblici, corredata da idonea planimetria, di cui si chiede la concessione, precisandone l'entità, espressa in metri quadrati;
- l'uso particolare al quale si intende assoggettare l'area o lo spazio pubblico, il tipo di attività che si intende svolgere, i mezzi con cui si intende occupare, la durata e la frequenza dell'occupazione oggetto del provvedimento amministrativo;
- la descrizione particolareggiata dell'opera da eseguire o del manufatto da collocare;
- l'impegno del richiedente a rispettare gli obblighi e le disposizioni contenute nel presente regolamento, prestando le eventuali cauzioni richieste;
- la sottoscrizione da parte del richiedente o del legale rappresentante o amministratore.

La domanda deve essere corredata dai documenti relativi alla particolare tipologia di occupazione. Il richiedente è tenuto a fornire tutti i dati ritenuti necessari ai fini dell'esame della domanda e, qualora l'occupazione sia richiesta per l'esercizio di attività comportante specifiche autorizzazioni, deve dichiarare o dimostrare di esserne in possesso.

In caso di più domande riguardanti l'occupazione della medesima area, se non diversamente disposto, costituisce condizione di priorità la data di presentazione della domanda. E' tuttavia data

sempre la preferenza ai titolari di negozi che richiedono la concessione dello spazio antistante i negozi stessi per l'esposizione della loro merce.

Art. 11 **Istruttoria**

Il responsabile del procedimento nell'istruttoria della domanda acquisisce i pareri tecnici dei Settori interessati al fine della compatibilità con la circolazione stradale, l'igiene, la sicurezza pubblica e l'estetica, nonché l'osservanza delle specifiche norme in materia.

Art. 12 **Rilascio della concessione**

Il Funzionario responsabile del Servizio competente, in base ai risultati dell'istruttoria, rilascia o nega, con provvedimento motivato, la concessione dandone comunicazione al richiedente. La concessione può prescrivere particolari accorgimenti o limitazioni, nonché l'uso di apposite ed idonee attrezzature che ne limitino l'impatto ambientale e/o per ragioni di sicurezza, o di dispositivi per la sicurezza della circolazione (come recinzioni, transenne, strutture, ecc.).

Per l'esecuzione di opere che comportino la manomissione di beni comunali, è richiesta una cauzione nella misura stabilita, di volta in volta, dal competente Settore, tenuto conto della particolarità dell'occupazione, da corrispondere secondo le modalità in vigore presso l'Ente. La cauzione, non fruttifera di interessi, viene restituita entro 30 giorni dalla comunicazione di ripristino, a regola d'arte, dello stato dei luoghi, previo accertamento del responsabile del Settore competente.

Art. 13 **Contenuto del provvedimento di concessione**

Il provvedimento concessorio deve contenere:

- gli elementi identificativi della concessione;
- le prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo, alle quali è subordinata la concessione;
- la durata della concessione e la frequenza dell'occupazione stessa;
- l'obbligo di osservare quanto stabilito nell'art. 14.

Il provvedimento concessorio deve prevedere:

- l'obbligo di dotarsi delle autorizzazioni eventualmente prescritte da norme speciali;
- il divieto di subconcessione, in quanto la concessione è rilasciata a titolo strettamente personale;
- la possibilità di utilizzare il bene mediante persone di fiducia o del legale rappresentante indicato dal concessionario.

Art. 14 **Principali obblighi del concessionario**

E' fatto obbligo al concessionario di rispettare tutte le disposizioni contenute nel provvedimento di concessione concernenti le modalità di utilizzo delle aree e degli spazi dati in uso ed in particolare è vietata, a pena di decadenza, ogni utilizzazione difforme da quella per cui l'area è stata concessa.

E' fatto, altresì, obbligo al concessionario, ove l'occupazione comporti la costruzione di manufatti, di rimettere in ripristino l'assetto dell'area a proprie spese nel caso in cui dalla costruzione medesima siano derivati danni al suolo, a strutture preesistenti sull'area nonché di rimuovere eventuali materiali depositati o materiali di risulta dalla costruzione.

Il concessionario è, inoltre, tenuto ad utilizzare l'area o lo spazio pubblico concesso con il minor aggravio possibile dell'esercizio di diritti altrui e senza arrecare danni a terzi, ritenendo comunque esonerato il Comune da ogni qualsiasi responsabilità.

Il concessionario, nel caso in cui l'occupazione superi i tre giorni, è altresì obbligato a comunicare l'ultimazione dei lavori ed il ripristino dell'area occupata.

Il concessionario è obbligato ad esibire gli atti ed i documenti comprovanti la legittimità dell'occupazione a richiesta del personale autorizzato dall'amministrazione.

Il concessionario è obbligato al pagamento anticipato della tassa, relativa all'occupazione.

Art. 15

Revoca, sospensione e modifica della concessione

Il Funzionario responsabile del Servizio concedente può revocare, sospendere o modificare con atto motivato, in qualsiasi momento, il provvedimento di concessione, qualora sopravvengano motivi di pubblico interesse che rendano non più possibile o diversamente realizzabile l'occupazione.

La revoca, la sospensione e la modificazione danno diritto alla riduzione o alla restituzione della quota proporzionale della tassa, al contrario non danno diritto al pagamento di alcuna indennità.

Art. 16

Rinuncia della concessione

E' consentita la cessazione anticipata del rapporto concessorio dandone preavviso di almeno 24 ore al Comune. La rinuncia comporta la restituzione della tassa versata nella misura indicata dall'articolo 23 del presente regolamento, dopo il ripristino a regola d'arte dello stato dei luoghi.

Per la restituzione del deposito cauzionale restano ferme le condizioni stabilite dall'articolo 12, 2^a capoverso, del presente regolamento.

Art. 17

Decadenza della concessione

La decadenza della concessione si verifica nei seguenti casi:

- violazione delle disposizioni concernenti l'utilizzazione del suolo o dello spazio pubblico concesso (abuso o uso diverso da quello per il quale è stata rilasciata la concessione o il relativo provvedimento di variazione);
- violazione degli obblighi previsti dall'atto di concessione (manutenzione, particolari prescrizioni, ecc.);
- mancato versamento della tassa comunale oltre il termine di 10 giorni dalla decorrenza della medesima;
- danni alle proprietà comunali;
- per violazione del disposto di cui all'articolo 13 relativo alle prescrizioni di carattere tecnico ed amministrativo e all'articolo 19 relativo al divieto di sub-concessione ed alle modalità di sub-ingresso nell'uso del bene concesso.

La decadenza non comporta restituzione, nemmeno parziale, della tassa versata, né esonera da quella ancora dovuta relativamente al periodo di effettiva occupazione.

La decadenza è dichiarata dal Funzionario responsabile del servizio competente con provvedimento motivato che dispone i termini e le modalità di sgombero e ripristino del suolo.

Art. 18

Estinzione della concessione

La concessione si estingue:

- per scadenza del termine di durata ove non venga rinnovata;
- per rinuncia del concessionario nei modi stabiliti dall'articolo 16 del presente regolamento.

Art. 19

Subentro nella concessione

Chi intende subentrare, a qualunque titolo, al concessionario deve farne preventiva richiesta indicandone gli estremi della concessione.

La mancata presentazione della richiesta di subentro ha come conseguenza l'obbligazione in solido per il pagamento della tassa e non dà diritto ad alcun rimborso.

Art. 20

Rinnovo e proroga della concessione

I provvedimenti di concessione per occupazioni permanenti sono rinnovabili entro la scadenza; le concessioni temporanee possono essere prorogate indicando la durata ed i motivi della richiesta.

La domanda di rinnovo o proroga deve essere rivolta al Servizio competente, con le stesse modalità previste dall'articolo 10 del presente regolamento, almeno 60 giorni prima della scadenza annuale, se trattasi di occupazioni permanenti e prima del termine finale se trattasi di occupazioni temporanee, salvo diversi termini e condizioni indicati nell'atto di concessione originario.

Nella domanda vanno indicati gli estremi della concessione che si intende rinnovare o prorogare.

Art. 21

Concessioni di suolo pubblico per l'esercizio del commercio

La disciplina delle occupazioni nei posteggi dei mercati, nei posteggi stagionali o giornalieri e nei posteggi per venditori su aree pubbliche è regolata dai rispettivi regolamenti speciali, dalle leggi nazionali e regionali sulla disciplina del commercio, nonché da altre disposizioni.

Le assegnazioni dei posteggi giornalieri e/o settimanali, in aree destinate al commercio su aree pubbliche sono effettuate dall'ufficio competente.

I titolari dei posteggi per l'esercizio del commercio su area pubblica devono lasciare libero lo spazio occupato entro un'ora dal termine previsto per la cessazione del commercio, avendo cura di raccogliere i rifiuti prodotti.

E' vietato ai titolari di detti posteggi alterare in alcun modo il suolo occupato, piantarvi pali o simili, smuovere comunque l'acciottolato, il terreno o la pavimentazione, in assenza di specifica autorizzazione, nel quale caso sussiste sempre l'obbligo da parte del concessionario di rimettere il suolo in perfetto pristino stato.

Coloro che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto la preventiva autorizzazione di occupazione.

Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante e che sostano solo per il tempo necessario a consegnare la merce e a riscuotere il prezzo non devono richiedere l'autorizzazione di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di trenta minuti ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno cinquanta metri. Non è possibile effettuare tale tipo di vendita a distanza inferiore a cento metri da case di cura, scuole o istituti di educazione, e a dieci metri dagli incroci stradali.

Art.22

Occupazioni con Passi Carrabili o Accessi

Senza la preventiva autorizzazione del Comune non possono essere stabiliti nuovi accessi e nuove diramazioni dalle strade comunali ai fondi ed ai fabbricati laterali e nuovi innesti di strade soggette ad uso pubblico e privato.

Nella costruzione e mantenimento degli accessi sono osservate le disposizioni dell'art.22 del Codice della strada, e degli artt. 44 e seguenti del relativo regolamento di attuazione.

Ogni onere per la costruzione, manutenzione e segnalazione degli accessi di cui ai precedenti commi è a carico dei proprietari dei fondi e degli edifici che li utilizzano. I passi carrabili sono disciplinati dai commi successivi.

La realizzazione di passi carrabili corrispondenti alle caratteristiche stabilite dai successivi commi, per l'accesso dalle proprietà pubbliche e private alle strade, aree e spazi di cui all'art.1 del presente regolamento, è consentita previo rilascio di concessione da parte del Comune. La concessione è rilasciata, conformemente a quanto stabilito dal presente regolamento.

Nel caso in cui il passo carrabile sia costituito da un manufatto composto da listoni di pietra od altro materiale, o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata, nella zona antistante lo stesso accesso vige il divieto di sosta indicato con l'apposito segnale di cui all'art.22, terzo comma, del Codice della strada.

Per i passi carrabili di cui ai commi precedenti, al richiedente la concessione, è rilasciato il segnale di cui all'art.120, primo comma lett. e) (figura II, 78) del regolamento di attuazione del Codice della strada, previo rimborso dell'importo corrispondente alle spese sostenute dal Comune per la sua predisposizione.

CAPO IV

DISCIPLINA DELLA TASSA DI CONCESSIONE

Art. 23

Tassa di concessione

In applicazione del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, alle concessioni di occupazione di suolo ed aree pubbliche si applica la tassa corrispondente.

Alla determinazione e all'adeguamento delle relative tariffe provvede la Giunta o altro organo comunale preposto dalle disposizioni vigenti in materia, nel rispetto dei limiti massimi stabiliti dalla legge e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio Comunale, entro il termine previsto per

l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, salvo diversa previsione di legge.

In caso di mancata adozione della deliberazione nel termine di cui al precedente comma, si applicano le disposizioni di legge in vigore e, ove nulla venga previsto, si intendono prorogate le aliquote e tariffe approvate o applicate per l'anno precedente.

Le variazioni di aliquote, canoni e tariffe, ove adottate entro il termine ultimo fissato per l'approvazione del bilancio di previsione dell'esercizio finanziario, hanno effetto a decorrere dal 1° gennaio dell'anno di riferimento.

Art. 24

Soggetti tenuti al pagamento della tassa

E' obbligato al pagamento della tassa il concessionario e in mancanza, l'occupante di fatto, anche abusivo, in relazione all'entità dell'area o dello spazio occupato, risultante dal medesimo provvedimento amministrativo o dal verbale di accertamento della violazione o del fatto materiale.

Art. 25

Criteri di determinazione della tassa

La tariffa della tassa è determinata sulla base dei seguenti elementi:

- classificazione delle aree;
- entità dell'occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari;
- durata dell'occupazione.

Art. 26

Classificazione delle aree

Ai fini della graduazione della tassa, in conformità all'art. 42 del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, sia per le occupazioni di suolo che per gli spazi soprastanti e sottostanti, le aree e strade del Comune sono classificate nelle seguenti due categorie:

Categoria prima: PIAZZA PLEBISCITO – CORSO VITTORIO EMANUELE – VIA CAVOUR – VIA DANTE – VIA P. UMBERTO – VIA ROMA – VIA PIAVE – VIA GARIBALDI – VIA BISSOLATI – VIA PALERMO – VIA DIAZ – VIALE DELLA PATRIA – VIALE RAGUSA – VIA PALESTRO – VIA R. SETTIMO – VIA CALATAFIMI – VIA SOLFERINO – VIA R. PILO – VIA MAGENTA – VIA XXIV MAGGIO – PIAZZA IV NOVEMBRE.

Categoria seconda: TUTTE LE RIMANENTI VIE – AREE E SPAZI DEL TERRITORIO COMUNALE.

I limiti di variazione delle tariffe riferiti alla prima categoria sono articolati come segue:

Territorio del Comune classificato nella 1^a categoria:

Tariffa intera nella misura del 100%

Territorio del Comune classificato nella 2^a categoria:

Tariffa ridotta del 14% ;

Le richieste di occupazione che riguardano la Piazza Plebiscito ed il Corso Vittorio Emanuele possono essere concesse solo a condizione che siano finalizzate per scopi religiosi, di conclamato interesse generale o per manifestazioni organizzate o sponsorizzate dall'Ente. Possono essere comunque rilasciate autorizzazioni per la raccolta di firme (solo per i tavoli ed eventuale copertura

degli stessi), nonché, in occasioni di feste, ricorrenze e manifestazioni, per allocazione di sedie e tavoli da parte di pubblici esercizi.

Per altre manifestazioni l'autorizzazione può essere concessa fino ad un massimo di 3 mensili e per una durata, per ciascuna, che non può essere superiore a 3 giorni.

In deroga al presente divieto e solo per il Corso Vittorio Emanuele ed in occasione di feste, sagre, ricorrenze e cerimonie varie, è consentita l'occupazione da parte di venditori ambulanti, fermo restando i diritti rispettivamente: dei residenti di poter accedere alle case di abitazione e agli esercenti alle sedi delle attività di vendita. A questi ultimi, comunque è data priorità di occupazione, nel caso di richiesta di suolo pubblico antistante l'esercizio commerciale, in assenza, non potranno avanzare diritti. Nel caso di cui alla presente deroga, e valido anche per vie limitrofe al Corso Vittorio Emanuele, la prescritta autorizzazione può essere sostituita dalla ricevuta di pagamento della tassa e assegnazione del posto, rilasciata e firmata dall'ufficio competente.

Art. 27

Tempi di occupazione

Le concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche sono soggette al pagamento della relativa tassa secondo le norme del decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, del presente regolamento.

Per le occupazioni permanenti la tassa è annua ed è commisurata alla superficie occupata ed è graduata, nell'ambito delle categorie previste all'art. 26 del presente regolamento.

Per le occupazioni temporanee la tassa è commisurata alla effettiva superficie occupata ed è graduata in rapporto alla durata medesima nell'ambito delle categorie previste all'art. 26 del presente regolamento. A tal fine vengono stabiliti i seguenti tempi di occupazioni giornaliere e le relative misure di riferimento:

Occupazioni fino a cinque ore	Tariffa per mq Ridotta del 50%
Occupazioni oltre cinque ore e fino a dieci ore	Tariffa per mq Ridotta del 25%
Occupazioni oltre 10 ore e fino a 24 ore	Tariffa per mq Giornaliera intera

Per le occupazioni temporanee la tassa è corrisposta contestualmente al rilascio del permesso di concessione ed è dovuta anche per le occupazioni di fatto, indipendentemente dal rilascio della concessione.

Art. 28

Commisurazione dell'area occupata e modalità di applicazione della tassa

Fermi restando i criteri di commisurazione individuati dall'art. 42 del D.Lgs 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni, la tassa è commisurata all'occupazione risultante dall'atto di concessione espressa in metri quadrati o metri lineari, con arrotondamento all'unità superiore della cifra contenente decimali. Non si fa luogo alla tassazione delle occupazioni che in relazione alla medesima area di riferimento siano complessivamente inferiori a mezzo metro quadrato o lineare.

Le occupazioni permanenti iniziano il 1° gennaio e scadono il 31 dicembre e sono assoggettate alla tassa calcolata ad anno solare nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 23 del presente regolamento. Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno o che vengono a cessare nel corso dell'anno, la tassa è comunque dovuta per l'intero, senza riduzioni proporzionali in ragione del periodo di effettiva occupazione. Nel caso di volontà a proseguire oltre il primo anno è necessario che per ogni altro anno successivo venga reiterata la

richiesta, in assenza della quale la concessione non può essere rinnovata. La richiesta di prosecuzione non è necessaria per i passi carrabili, per tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo e per occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di servizi pubblici

Le occupazioni temporanee sono assoggettate alla tassa nella misura prevista per le singole tipologie secondo la tariffa di cui all'art. 23 del presente regolamento, a giorno, salvo i casi in cui il calcolo venga effettuato sulla base dei tempi di occupazione di cui all'art 27 del presente regolamento.

Agli effetti della corresponsione della tassa, la superficie delle aree pubbliche temporaneamente occupate, si misura in base all'effettivo ingombro del suolo con mercanzie o delimitazioni con funi o con altri oggetti che ne stabiliscono un perimetro.

Fanno parte della misura dell'area soggetta a tassazione anche i veicoli tenuti in prossimità dell'area occupata per comodità di carico e scarico o di conservazione od estrazione delle merci.

Per le merci esposte davanti o nei fianchi degli esercizi, la misura si effettuerà sullo spazio effettivamente occupato rendendo una sola misura massima data dalle merci a terra, oppure da quelle soprastanti ad esse, quando queste dovessero inoltrarsi maggiormente sulle pubbliche aree o su quelle soggette a servitù pubbliche.

Le superfici eccedenti i 1000 mq, sia per le occupazioni permanenti che temporanee, sono calcolate in ragione del 10%.

Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante, le superfici sono calcolate in ragione del 50 % sino a 100 mq, del 25% per la parte eccedente 100 mq e fino a 1000 mq E del 10% per la parte eccedente i 1000 mq.

Per le occupazioni soprastanti o sottostanti il suolo pubblico, la superficie tassabile è quella risultante dalla proiezione al suolo delle stesse, in base alla superficie della minima figura geometrica piana che le contiene.

Nel caso di copertura con tende, ombrelloni o simili, di spazi già occupati con altri manufatti, la superficie delle sporgenze è assoggettata alla tassa.

Le occupazioni permanenti realizzate con cavi, condutture, impianti e con qualsiasi altro manufatto da parte di aziende di erogazione di servizi pubblici, sono assoggettate a tassa sulla base del complessivo numero delle rispettive utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alla propria classe.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni ed estensioni di linee, sono tenuti al pagamento anche della tassa di occupazione temporanea di spazi ed aree pubbliche.

Nell'esecuzione di detti lavori, qualora vengano cagionati danni alle opere stradali, gli utenti sono sempre tenuti a rimettere in ripristino, a loro carico, le opere stesse o a rimborsare al Comune qualora, nonostante diffidati amministrativamente, non vi provvedano direttamente.

Le occupazioni permanenti realizzate con serbatoi per combustibili liquidi da riscaldamento od altri manufatti collocati nel sottosuolo, sono assoggettate a tassa sulla base della superficie del poligono determinato dagli sporti massimi del manufatto proiettati sul suolo.

Per le occupazioni di aree pubbliche realizzate con installazione di chioschi, edicole ed altri infissi al suolo, la superficie tassabile viene stabilita con la misurazione del poligono base, ivi compreso l'eventuale marciapiede rialzato intorno alla struttura. Nel caso di manufatti che abbiano grondaia eccedenti la misura del perimetro base, la superficie verrà calcolata sul poligono proiettato al suolo di tutte le sopraelevazioni (praticamente a filo di grondaia o sporgenza).

Le occupazioni effettuate in angolo fra strade di categoria diversa, sono tassate con la tariffa della categoria superiore.

Dalla misura complessiva della tassa è detratto l'importo di altri eventuali canoni previsti da altre disposizioni legislative riscossi dal Comune per la medesima concessione ad eccezione di quelli connessi a prestazioni di servizi.

Art. 29 **Riduzioni e maggiorazioni**

Le tariffe per la tassa per le occupazioni permanenti e temporanee, sono ridotte:

Occupazioni permanenti

- del 20% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- del 70% per le occupazioni con tende fisse o retrattili aggettanti sul suolo;

Occupazioni temporanee

- del 20% per le occupazioni di durata non inferiore ai 15 giorni;
- del 20% per le occupazioni di spazi soprastanti e sottostanti il suolo;
- del 70% per le occupazioni con tende e simili;
- del 50% per le occupazioni realizzate da venditori ambulanti, pubblici esercizi e da produttori agricoli che vendono direttamente i loro prodotti;
- del 80% per le occupazioni effettuate con l'installazione di circhi equestri ed attività dello spettacolo viaggiante;
- del 80% per le occupazioni in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive;
- del 50% per le occupazioni di durata non inferiore ad un mese o che verifichino con carattere ricorrente per le quali il Comune dispone la riscossione mediante convenzione;
- del 20% per le occupazioni realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia.

A seguito delle superiori riduzioni la tariffa minima applicabile per area occupata e per durata non può essere inferiore ad € 0,08.

Le tariffe per la tassa per le occupazioni temporanee, sono aumentate del 10% per le occupazioni in spazi ed aree mercatali appositamente individuate, nonché in occasione di sagre, cerimonie varie, feste e ricorrenze.

Art. 30 **Esenzioni**

Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche seguenti:

- le occupazioni effettuate dallo Stato, dalle Regioni, Province, Comuni e loro Consorzi per fini istituzionali;
- le occupazioni effettuate da enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi dallo Stato, sempre che siano connesse esclusivamente all'esercizio del culto;
- le occupazioni effettuate da enti pubblici di cui all'art. 87, comma 1, lett. C, del testo unico delle imposte sui redditi (D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917) e da ONLUS, che abbiano finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura, promozione sportiva e ricerca

scientifico. L'esenzione è comunque condizionata alla sussistenza di un rapporto diretto, oggettivamente verificabile, tra occupazione e la finalità specifica;

- le occupazioni mediante tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza e le aste delle bandiere;
- le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, per il tempo necessario alla fermata, nonché le vetture a trazione animale durante le soste o nei posteggi eventualmente ad essi assegnati;
- le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Comunale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e scarico delle merci, sempre che di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Comunale;
- le occupazioni con impianti o manufatti adibiti ad un servizio di pubblica utilità o adibiti a servizi pubblici nei casi in cui ne sia prevista, all'atto della concessione o successivamente, la devoluzione gratuita al Comune al termine dell'occupazione medesima;
- le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti o allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi;
- le occupazioni di aree cimiteriali;
- le occupazioni con accessi carrabili in genere;
- le occupazioni, anche sovrastanti il suolo pubblico, con fiori o piante ornamentali, addobbi, festoni e luminarie in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze civili e religiose;
- le occupazioni in occasione di manifestazioni pubbliche, ricorrenze e festività, effettuate da bande musicali e da enti ed associazioni senza scopo di lucro, di durata non superiore alle 24 ore, sempre che l'accesso sia libero e gratuito;
- le occupazioni effettuate dal commercio ambulante, di durata non superiore a quella che sia stabilita nei regolamenti di Polizia Comunale e del presente Regolamento;
- le occupazioni per finalità politiche e filantropiche poste in essere da associazioni senza scopo di lucro, purché l'area non ecceda i 10 mq., indipendentemente dal soggetto concessionario;
- le occupazioni effettuate ai fini della raccolta rifiuti.

Art.31 Particolari occupazioni

Le occupazioni relative ad autovetture adibite a trasporto pubblico o privato, al sottosuolo stradale, all'impianto ed esercizio di distributori di carburante e di apparecchi per distribuzioni di tabacchi ed altri generi, nonché agli spazi ed aree pubbliche con condutture, vengono definite in particolare nei successivi articoli.

Le autorizzazioni per occupazioni dei marciapiedi con vasi, fioriere e/o ingombri in genere, sono consentite a titolo gratuito a condizione che le stesse non risultino ingombranti e/o pericolose per il regolare transito del marciapiede e rilasciate previa parere favorevole dell'ufficio di Polizia Municipale, tenuto conto dello stato dei luoghi e dell'ampiezza del marciapiede.

Art.32
Occupazioni con autovetture

Per le occupazioni permanenti realizzate con autovetture di uso pubblico o privato e temporanee realizzate con autovetture ad uso privato su aree a ciò destinate dal Comune, la tassa viene commisurata alla superficie dei singoli posti in misura e con i criteri stabiliti dal presente regolamento.

La concessione può essere rilasciata a cooperative o associazioni di operatori. In tal caso la tassa è applicata a carico delle stesse.

Art.33
Occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo. Discipline e tariffe

Le occupazioni permanenti del sottosuolo e del soprassuolo stradale sono quelle effettuate con condutture, cavi, impianti in genere ed altri manufatti destinati all'esercizio o alla manutenzione delle reti di erogazione di pubblici servizi, comprese le occupazioni realizzate su strade soggette a servitù di pubblico passaggio, sono tassate forfettariamente in base al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa, riferita alla classe di appartenenza del Comune, in ossequio a quanto previsto nella lett.f) del 2° comma dell'art. 63 del D.Lgs.15/12/97, n. 446 e successive modificazioni ed integrazioni. La medesima misura è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi.

Le tariffe e gli importi come risultanti alla lett. f) del 2° comma dell'art. 63 del D. Lgs. 15/12/97, n. 446, e successive modificazioni ed integrazioni sono rivalutati annualmente sulla base dell'indice ISTAT dei prezzi al consumo, rilevato al 31 dicembre dell'anno precedente.

Il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

Dalla misura complessiva della tassa va detratto l'importo di altri canoni previsti da disposizioni di legge, riscossi dal Comune per la medesima occupazione, fatti salvi quelli connessi a prestazioni di servizi.

L'applicazione della tassa non esonera dall'obbligo di rimborsare al Comune le spese sostenute per rimettere in pristino la strada.

Quando gli utenti eseguono lavori per riparazioni, deviazioni ed altro, cagionando danni alle opere stradali, sono sempre tenuti a rimettere in pristino le opere stesse a loro carico, o a rimborsare il Comune.

Il Comune ha sempre facoltà di trasferire in altra sede, a proprie spese, le condutture, i cavi e gli impianti, quando però il trasferimento venga disposto per l'immissione delle condutture, dei cavi e degli impianti in cunicoli in muratura sotto i marciapiedi, ovvero in collettori, oppure in gallerie appositamente costruite, la spesa relativa è a carico degli utenti.

La tassa di occupazione del sottosuolo e soprassuolo stabilita dal Comune è annua ed è applicata sulla base dei criteri contenuti nella lett. f), comma 2° dell'art.63 del D.Lgs. 15/12/97, n.446 e successive modificazioni ed integrazioni.

Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è applicata sulla base dei criteri di cui agli artt. precedenti.

Art.34
Distributori di carburante. Disciplina e tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di distributori di carburanti e dei relativi serbatoi sotterranei la conseguente occupazione del suolo e del sottosuolo comunale è dovuta una tassa annuale stabilita dalla Giunta Comunale applicata sulla base di misure minime e massime (così come stabilisce l'art.48 comma 1 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni).

La tassa va applicata ai distributori di carburanti muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore a 3.000 litri.

Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tariffa va aumentata di un quinto per ogni mille litri o frazione di mille litri.

E' ammessa la tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.

Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati tra loro, la tassa nella misura stabilita dal presente articolo, viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di un quinto per ogni 1000 litri o frazione di 1000 litri degli altri serbatoi.

Per i distributori di carburanti muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.

La tassa di cui al presente articolo è dovuta esclusivamente per l'occupazione del suolo e sottosuolo comunale effettuata con le sole colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei nonché per occupazione del suolo con chiosco che insiste su di una superficie non superiore a 4 metri quadrati.

Tutti gli ulteriori spazi ed aree pubbliche eventualmente occupati con impianti o apparecchiature ausiliare, funzionali e decorative, ivi compresi le tettoie, i chioschi e simili per le occupazioni eccedenti la superficie di quattro metri quadrati, comunque utilizzati, sono soggetti alla tassa di occupazione di cui al precedente art. 23 del presente Regolamento, ove per convenzione non siano dovuti diritti maggiori.

Art.35

Apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ecc. . Disciplina e tariffe

Per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione dei tabacchi ecc. e conseguente occupazione del suolo o soprassuolo comunale è dovuta una tassa annuale, applicata sulla base di misure minime e massime (così come stabilisce l'art. 48 comma 7 del Decreto Legislativo 507/93 e successive modificazioni ed integrazioni).

Le occupazioni sono comunque consentite a condizione che l'occupazione non ecceda il 30% della larghezza del marciapiede, sempre che lo stesso abbia una larghezza non inferiore a m. 1,30 e che venga lasciato disponibile il 70% senza interruzioni.

Art. 36

Modalità e termini per il pagamento della tassa

Per le occupazioni permanenti, il termine per il pagamento della tassa, è effettuato ad anno solare e deve essere effettuato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ogni anno, fatte salve eventuali proroghe da parte della Giunta Comunale che ne può disporre il differimento ove ciò sia ritenuto opportuno anche in considerazione delle disposizioni normative che eventualmente dovessero essere emanate e che influiscono sulla definizione della debenza tributaria di ciascun anno di imposizione, con arrotondamento all'euro intero (per difetto se la frazione è inferiore ai 49 centesimi, altrimenti per eccesso). Nel caso di concessioni rilasciate per la prima annualità in corso d'anno o che vengono a cessare nel corso dell'anno, la tassa è comunque dovuta per l'intero, senza

riduzioni proporzionali in ragione del periodo di effettiva occupazione e deve essere corrisposta entro 30 giorni dal rilascio della concessione.

Per le occupazioni temporanee, il pagamento della tassa deve essere effettuato in un'unica soluzione da esibire per il rilascio della concessione, salvo per gli operatori commerciali che sono assegnatari di spazi in area mercatale, che possono versare l'importo annuale mediante convenzione, entro il 30 aprile di ogni anno. Gli operatori commerciali su area pubblica, in genere, devono effettuare il pagamento giornalmente, (o per il periodo di concessione) all'atto dell'occupazione.

Per importi superiori ad € 258,23 il pagamento della tassa dovuta, sia per occupazioni permanenti che per temporanee, può essere effettuato in massimo 4 rate anticipate di eguale importo, aventi scadenza al 28/02 – 30/04 – 31/07 e 31/10. Per le occupazioni realizzate nel corso dell'anno, la rateizzazione sarà effettuata alle predette scadenze ancora utili alla data di inizio delle occupazioni stesse. In caso di mancato pagamento anche di una sola rata il concessionario deve provvedere al pagamento di tutto il debito residuo entro 60 giorni dalla scadenza della rata non versata a pena di decadenza della concessione.

Art. 37

Rateizzazione del credito tributario

Il Responsabile del servizio competente, su motivata istanza del contribuente, tenuto conto delle condizioni economiche del medesimo risultanti da appositi accertamenti e della entità del credito vantato, può concedere che il carico tributario venga rateizzato.

A tutela del credito vantato, il Comune si riserva la facoltà di richiedere al contribuente apposita garanzia per assicurare l'assolvimento di detto adempimento.

In caso di mancato pagamento anche di una sola rata, il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione e l'intero importo non ancora pagato è immediatamente riscuotibile in un'unica soluzione.

Sulle somme il cui pagamento viene differito rispetto all'ultima scadenza si applicano gli interessi legali dovuti nella misura prevista dalla legge e dal regolamento comunale delle entrate.

Art. 38

Rimborsi della tassa

Il contribuente ha diritto al rimborso integrale o parziale della tassa erroneamente versata, da richiedersi con apposita e motivata istanza scritta, nei casi e con le modalità stabilite ai sensi dell'art. 1, comma 164 della legge 27/12/2006, n. 296, il contribuente può richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 (cinque) anni dal giorno del pagamento ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Si intende come giorno in cui è stato accertato il diritto alla restituzione quello in cui su procedimento contenzioso è intervenuta decisione definitiva.

L'Ufficio, nei casi di richiesta di rimborso, entro 180 giorni procede alla verifica dell'imposta dovuta ed all'emissione del provvedimento di rimborso o diniego dello stesso.

Sulle somme rimborsate saranno corrisposti gli interessi legali dovuti nella misura prevista dalla legge e dal regolamento comunale delle entrate.

I rimborsi non vengono disposti qualora le somme dovute a titolo di entrata fiscale, da riconoscere siano inferiori o uguali a EURO 2,00.

In ogni altro caso la liquidazione ed il pagamento si intendono effettuati a titolo definitivo, ed esauriscono completamente il rapporto impositivo.

Art. 39

Compensazione di debiti e crediti

E' ammessa la compensazione nell'ambito della tassa secondo le norme che seguono.

Il contribuente, nei termini di versamento del tributo, può detrarre dalla quota dovuta eventuali eccedenze di versamento del medesimo tributo per annualità precedenti, senza interessi, purché non sia intervenuta decadenza del diritto al rimborso.

Il contribuente che si avvale della facoltà di cui al comma precedente deve presentare, entro 30 giorni dalla scadenza del pagamento, una dichiarazione contenente almeno i seguenti elementi:

- Generalità e codice fiscale del contribuente;
- Il tipo di tributo dovuto e il suo ammontare al lordo della compensazione;
- L'indicazione delle eccedenze da compensare distinte per anno di imposta e per tributo;
- Dichiarazione di non aver richiesto il rimborso delle quote versate in eccedenza.

Nel caso in cui le somme a credito siano maggiori del tributo dovuto, il contribuente può utilizzare la differenza di compensazione nei versamenti successivi, previa la dichiarazione di cui sopra, ovvero può chiederne il rimborso. In tal caso, il termine di decadenza del diritto al rimborso si computa alla data di prima applicazione della compensazione.

Art. 40

Riscossione coattiva

La riscossione coattiva della tassa è effettuata ai sensi dell'art. 52, comma 6, del decreto legislativo 15.12.1997, n. 446 e successive modifiche ed integrazioni, mediante la procedura di cui al D.P.R. 29.09.1973, n. 602 se affidata ai concessionari della riscossione di cui al decreto legge 30.09.2005, n. 203 convertito con legge 02.12.2005, n. 248, oppure mediante ingiunzione fiscale di cui al R.D. 14.04.1910, n. 639, se alla riscossione provvede direttamente l'Ufficio comunale o se affidata ad altri soggetti autorizzati di cui alla let. b), comma 5, art. 52 del D.L.vo 15.12.1997, n. 446.

Art. 41

Sanzioni

Il Comune è tenuto a vigilare sulla corretta osservanza delle disposizioni legislative e regolamentari riguardanti l'effettuazione delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche.

I criteri a cui uniformare l'applicazione delle sanzioni tributarie sono contenuti nel vigente regolamento comunale generale delle entrate e per quanto non previsto nel richiamato regolamento, nei disposti di cui ai DD.LLgs.18/12/1997, nn.471,472,473:

La determinazione e l'irrogazione delle sanzioni competono al funzionario responsabile del tributo.

Il Comune, o il concessionario del servizio, procede alla rettifica delle denunce incomplete o infedeli, all'accertamento d'ufficio delle omesse denunce, nonché al controllo dei versamenti omessi, parziali o ritardati, notificando al contribuente, anche a mezzo posta con raccomandata con avviso di ricevimento, un apposito avviso motivato. Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere notificati, a pena di decadenza, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la dichiarazione o il versamento sono stati o avrebbero dovuto essere

effettuati. Entro gli stessi termini devono essere contestate o irrogate le sanzioni amministrative tributarie.

Gli avvisi di accertamento in rettifica e d'ufficio devono essere motivati in relazione ai presupposti di fatto ed alle ragioni giuridiche che li hanno determinati; se la motivazione fa riferimento ad un altro atto non conosciuto né ricevuto dal contribuente, questo deve essere allegato all'atto che lo richiama, salvo che quest'ultimo non ne riproduca il contenuto essenziale. Gli avvisi devono contenere, altresì, l'indicazione dell'ufficio presso il quale è possibile ottenere informazioni complete in merito all'atto notificato, del responsabile del procedimento, dell'organo o dell'autorità amministrativa presso i quali è possibile promuovere un riesame anche nel merito dell'atto in sede di autotutela, delle modalità, del termine e dell'organo giurisdizionale cui è possibile ricorrere, nonché il termine di sessanta giorni entro cui effettuare il relativo pagamento.

Per l'omessa presentazione della domanda di cui all'art.10 del presente regolamento, si applica la sanzione amministrativa del 100% della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.

In caso di dichiarazione infedele, si applica la sanzione amministrativa del 50% della maggiore tassa dovuta.

In caso di recidiva (art.7, comma 3, del D.Lgs. 18.12.1997, n. 472) la sanzione è aumentata della metà. Detto aumento si applica se il contribuente persiste nella violazione dopo che gli è stato notificato almeno un atto ufficiale di accertamento di tributo.

Le sanzioni di cui ai commi precedenti sono ridotte ad un quarto se, entro il termine per ricorrere alle commissioni tributarie, interviene adesione del contribuente con il pagamento della tassa e della sanzione.

Le sanzioni non si applicano qualora i versamenti siano stati tempestivamente eseguiti a favore di un comune diverso.

Sulle somme dovute a titolo di imposta, maturano gli interessi nella misura pari al tasso di interesse legale. Gli interessi sono calcolati con maturazione giorno per giorno e con decorrenza dal giorno in cui sono divenuti esigibili.

Le violazioni delle norme concernenti l'occupazione (occupazione senza titolo, in eccedenza alla superficie concessa, non rispetto delle prescrizioni imposte nell'atto di rilascio di altri obblighi imposti al concessionario), sono invece punite a norma del D.Lgs. 18 Agosto 2000, n. 267, della Legge 24/11/1981 n.°689 e successive modificazioni e del D.L.30/4/1992 n°285 e successive modificazioni.

Art. 42 **Contenzioso**

Avverso gli atti accertamento ed i provvedimenti emessi dal Comune, è ammesso ricorso alla Commissione Tributaria Provinciale di Siracusa entro 60 giorni dalla data della sua notificazione (artt.18 e 21 del D.Lvo. 546/92). Il ricorso, in bollo, deve essere proposto mediante notifica all'ufficio che ha emesso l'atto a norma degli artt. 137 e seguenti del C.P.C. oppure mediante consegna, o spedizione a mezzo plico raccomandato senza busta con avviso di ricevimento (art.16, comma 2 e 3 - art. 20 D.Lvo 546/92). Successivamente il ricorrente, entro 30 giorni dalla proposizione del ricorso stesso, dovrà costituirsi in giudizio mediante deposito del ricorso presso la Segreteria della Commissione Tributaria Provinciale secondo le modalità di cui all'art .22 comma 1 del citato D.Lvo 546/92.

Avverso le sentenze della Commissione Tributaria Provinciale sono ammessi rispettivamente l'appello, il ricorso per Cassazione e la revocazione secondo le disposizioni del Titolo III, Capo I del Libro II del C.P.C., fatto salvo quanto disposto dal D.L.vo 546/92.

Art. 43
Norme finali

Chi ostacola o ritarda, in qualsiasi modo, le operazioni degli addetti al Servizio nell'esercizio della loro funzione, è soggetto alle sanzioni stabilite per legge.

Per tutto quanto non previsto dal presente regolamento si applicano, in materia di tassa occupazione spazi ed aree pubbliche, le disposizioni del Capo II del Decreto legislativo 15.11.1993, n. 507 e successive modifiche ed integrazioni.

Art. 44
Entrata in vigore

Il presente regolamento entra in vigore con decorrenza 1° gennaio 2011. Resta abrogata ogni altra norma regolamentare che sia incompatibile o in contrasto con disposizioni in esso contenute.

COMUNE DI SOLARINO
- Provincia di Siracusa -
PROPOSTA DI DELIBERAZIONE: GIUNTA-CONSIGLIO
SETTORE AFFARI FINANZIARI

Oggetto: Modif. del regolamento TOSAP

PARERE TECNICO

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 46/91 il sottoscritto
esprime parere favorevole in merito alla regolarità tecnica dell'adottando atto. ANCHE IN MERITO
ALL'EMENDAMENTO PRESENTATO IN AULA. 27/10/2014
IL CAPO SETTORE AFFARI FINANZIARI

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO VISTO: IL CAPO SETTORE AFF. FIN.

Solarino li 08/06/2014

PARERE CONTABILE

Ai sensi dell'art. 53 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto
esprime parere favorevole in merito alla regolarità contabile dell'adottando atto.

Solarino li 08/06/2014

IL RAGIONIERE CAPO

CONSULENZA GIURIDICA DEL SEGRETARIO

Il sottoscritto esprime parere favorevole in merito alla legittimità dell'adottando atto su
espressa richiesta della G.M. date le funzioni di consulente giuridico attribuite dall'art. 97
comma 2 del D. Lgs. n° 267/2000.

Solarino li _____

IL SEGRETARIO CAPO

ATTESTAZIONE DELLA COPERTURA FINANZIARIA

Ai sensi dell'art. 55 della L. 142/90 e L.R. 48/91 il sottoscritto Rag. Capo attesta e conferma la
copertura finanziaria della spesa impegnata con deliberazione di G.C./C.C.n° ____ del ____
avente l'oggetto sopra riportato e con imputazione al Cap. di cui allegato prospetto.

Solarino li _____

IL RAGIONIERE RESPONSABILE
DEL SERVIZIO FINANZIARIO

La presente deliberazione viene letta, approvata e sottoscritta.

Il ^VPresidente

F.to D'AQUINO GIUSEPPE

Il Consigliere anziano

Il Segretario Comunale

F.to GIANNI MICHELE

F.to Dott.ssa SPAGNA ANNA

Il presente atto é in pubblicazione all'Albo online del Comune per gg. 15 consecutivi dal 14-08-2011 al 28-08-2011 col n. _____ del Reg. pubblicazioni.

IL MESSO COMUNALE

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TARANTELLLO ANGELO

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

Per copia conforme per uso amministrativo
Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to D.ssa SPAGNA ANNA

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto Segretario certifica, su conforme attestazione del Messo, che la presente deliberazione venne pubblicata all'Albo online di questo Comune per gg. 15 consecutivi dal giorno 14-08-2011 al giorno 28-08-2011, ai sensi della vigente normativa in materia e che contro la stessa _____ furono presentati reclami.

Dalla Residenza Municipale, li 29-08-2011

IL MESSO

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to TARANTELLLO ANGELO

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

LA PRESENTE DELIBERAZIONE E' DIVENUTA ESECUTIVA :

ai sensi dell'art. 12, comma 1, della L.R. n.44/91;

Dalla Residenza Municipale, li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE

F.to D.ssa SPAGNA ANNA

E' copia conforme all'originale

Li _____

IL SEGRETARIO COMUNALE
SPAGNA ANNA